

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1362**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati JACOMETTI e PIERACCINI***Annunziata il 22 dicembre 1954***Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da circa dieci anni l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.) già denominato Opera nazionale dopolavoro giace paralizzato in quelle condizioni di regime commissariale che avrebbero dovuto segnare un rapido trapasso, alla fine della guerra, verso una trasformazione democratica della istituzione, e che si sono invece convertite, a causa del loro protrarsi, in un motivo di inazione e di disfacimento.

Tale situazione ha prodotto effetti estremamente pregiudizievoli sia sul patrimonio dell'Ente, sia sulla sua attività, la quale ultima è andata progressivamente staccandosi da quelle masse lavoratrici associate nei Circoli ricreativi il cui benessere e il cui sviluppo, tanto fisico quanto intellettuale, costituiscono il fine primario della Istituzione.

Le condizioni in cui l'E. N. A. L. versa ormai da troppo lungo tempo non hanno mancato di preoccupare il Parlamento, tanto che nel corso della passata legislatura varie proposte di legge vennero presentate sulla materia, nessuna delle quali però giunse al termine del suo iter prima che la legislatura terminasse.

Appare dunque non soltanto necessario, ma ormai indilazionabile un provvedimento legislativo che imprima all'E. N. A. L., nell'interesse dei lavoratori, nuova vita previa determinazione delle sue finalità, della sua struttura del suo funzionamento.

Sulla urgenza del provvedimento non riteniamo di dover spendere molte parole: nella relazione premessa alla proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Lizzadri presentata all'inizio della presente legislatura (stampato n. 18) e intesa a provocare una inchiesta parlamentare sulla situazione dell'E. N. A. L. quest'ultima è descritta con il richiamo di dati di fatto che non possono non impressionare: il patrimonio della Istituzione si sta volatilizzando, gli errori amministrativi, le deviazioni dal fine, l'abbandono delle funzioni sociali all'Ente affidate sono oggetto di pubblica denuncia, e non mancano voci che attribuiscono alla attuale gestione addebiti di grave portata.

Confidiamo dunque che vorrete suffragare con la sollecitudine del caso la proposta di legge che ci onoriamo sottoporvi: essa è intesa a dare all'E. N. A. L. uno statuto definitivo, corrente con le attuali istituzioni politiche, e tale da consentirgli una larga sfera di azione a beneficio dei lavoratori.

La nostra proposta di legge si ispira ai seguenti principi:

1°) rispetto assoluto della libertà di associazione sancita dalla Costituzione, e, per conseguenza, della volontarietà della adesione all'E. N. A. L. dei singoli Circoli ricreativi;

2°) definizione dei compiti istituzionali dell'E. N. A. L. in conformità allo spirito che anima i principi costituzionali in materia sociale;

3º) assoggettamento della facoltà per i vari Circoli ricreativi di aderire all'E. N. A. L. alla condizione che il loro statuto sia coerente con i fini istituzionali dell'Ente.

4º) articolazione provinciale dell'E. N. A. L. onde garantirne il contatto con i lavoratori interessati alla sua attività;

5º) scioltezza dell'ordinamento amministrativo tale da favorire il moltiplicarsi delle iniziative, accompagnata però da fondamentali garanzie:

6º) ordinamento assolutamente democratico sia dell'E. N. A. L. che dei Circoli aderenti onde consentire che gli impulsi orientativi espressi dalla massa dei lavoratori si esercitino efficacemente nella direzione dell'Ente.

Tali principi hanno informato le varie disposizioni che sottoponiamo al vostro esame.

Richiamate all'articolo 1 le norme che si intende modificare, la proposta di legge definisce all'articolo 2 le finalità dell'Ente in modo, ci sembra, sufficientemente preciso e al tempo stesso sufficientemente ampio per permettere all'Ente di svolgere i suoi compiti in aderenza ai principi costituzionali aventi per fine lo sviluppo della personalità del cittadino, nel pieno rispetto della libertà associativa quale si manifesta nella creazione di Circoli o Sodalizi per iniziativa dei singoli.

L'articolo 3 stabilisce a favore dell'E. N. A. L. una particolare condizione di favore sul terreno fiscale.

L'articolo 4 pone il principio della coesistenza di un centro nazionale dell'Ente e della sua articolazione provinciale, quest'ultima essendo ispirata al principio della autonomia come meglio specificano le ulteriori disposizioni.

L'articolo 5 pone il criterio fondamentale che condiziona l'adesione dei vari Circoli all'E. N. A. L.: criterio destinato a garantire che entrino a far parte della grande organizzazione destinata ai lavoratori, soltanto quei Sodalizi che dai lavoratori sono realmente costituiti. Tale criterio è integrato, nell'articolo 6, dalla garanzia che i Circoli aderenti siano aperti a tutti i lavoratori senza distinzione di fede o di parte, e siano organizzati in modo democratico.

L'articolo 7 stabilisce il principio della destinazione all'E. N. A. L. di una parte delle quote associative riscosse da ciascun Circolo aderente, nell'importo di una frazione la cui entità minima viene stabilita centralmente, salva quindi restando la possibilità di convenzioni tra gli Enti provinciali e i Circoli della rispettiva giurisdizione circa

il versamento di una quota diversa, ma non minore.

Nell'articolo 8 si prevede l'esercizio di un Sindacato sui singoli Circoli aderenti per quanto attiene alla conformità dell'attività con lo statuto e quanto attiene al versamento delle quote; sindacato imposto, ci sembra, dalle facilitazioni che i Circoli sono destinati a godere per il fatto dell'adesione all'Ente.

Nell'articolo 9 si stabiliscono le entrate patrimoniali dell'E. N. A. L. e nell'articolo 10 quelle dei Comitati direttivi provinciali.

L'articolo 11 e l'articolo 12 descrivono la composizione del Consiglio di amministrazione centrale e dei Comitati direttivi provinciali, composizione a prevalenza elettiva. Le elezioni si svolgono normalmente, come è detto nell'articolo 13, ogni quadriennio per mezzo di assemblee provinciali dirette per quanto riguarda la designazione dei Comitati provinciali, e per mezzo di una assemblea nazionale di delegati provinciali per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione nazionale.

Gli articoli 14, 15 e 16 concernono la articolazione del Consiglio di amministrazione ed i suoi poteri: gli articoli 17 e 18 la designazione e i poteri del presidente, gli articoli 19 e 20 riguardano il Collegio sindacale e la direzione generale.

L'articolo 21 stabilisce le materie obbligatorie sulle quali devono intercorrere consultazioni fra l'E. N. A. L. centrale ed i Comitati provinciali, materie nelle quali non può essere data iniziativa singola del primo o dei secondi.

L'articolo 22 consacra il carattere e il principio dell'autonomia dei Comitati provinciali dei quali gli articoli 23 e 24 disciplinano la nomina del presidente e quella del Collegio sindacale.

L'articolo 25 limita l'autonomia dei Comitati provinciali alle materie che non esorbitino dai limiti della loro giurisdizione territoriale o che non investano la generalità dei fini perseguiti: l'articolo 26 pone cautele relative alla gestione finanziaria.

L'articolo 27 prevede il caso in cui i locali e il personale del Comitato direttivo provinciale siano destinati, per ragioni di convenienza a servizio promiscuo con la sede provinciale (esecutiva) dell'E. N. A. L. nazionale. Quest'ultimo in virtù dell'articolo 28 esercita potere di sorveglianza sui Comitati provinciali, con facoltà nei casi gravi di pronunciarne lo scioglimento con provvedimento impugnabile: ma le nuove elezioni dovranno seguire entro tre mesi.

Analogo potere esercita sull'E. N. A. L. nazionale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente ai casi di cattiva amministrazione risultante dai bilanci annuali, oppure (articolo 30) di abusi che devono apparire manifestamente diretti a porre in contrasto in modo palese l'attività dell'Ente con i suoi fini statutari. Il Ministro predetto può anche (articolo 31) domandare al Consiglio di amministrazione il riesame delle deliberazioni relative all'assunzione di oneri finanziari particolarmente gravi o per l'importo o per le garanzie concesse o per la durata.

L'articolo 32 fa salve le facilitazioni in vigore di cui godono i Circoli ricreativi: e l'articolo 33 sostituendo le disposizioni in esso richiamate pone una norma generale relativa alla concessione di vendita di alcoolici.

L'articolo 34 definisce il carattere dei Circoli nei riguardi delle disposizioni di pubblica sicurezza.

L'articolo 35 stabilisce il principio delle agevolazioni sui biglietti di viaggio, su quelli di accesso a manifestazioni artistiche e spor-

tive, nonché a musei e gallerie, riservando a provvedimenti ministeriali la determinazione della entità delle facilitazioni stesse. Tali facilitazioni vengono con l'articolo 36 denegate alle associazioni che non risultino ispirate alla indiscriminata unità dei lavoratori.

L'articolo 37 consacra l'urgente compito del primo Consiglio di amministrazione diretto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente.

L'articolo 38 provvede alla evidente necessità di restituire ai Circoli ricreativi la disponibilità di quei beni dei quali furono spogliati durante il regime fascista, assegnando il termine di un anno per le relative azioni di rivendica: è sembrato opportuno stabilire una procedura abbreviata e senza forma di giudizio ove la questione si presenti risolvibile senza istruttoria.

L'articolo 39 infine affida al primo Consiglio di amministrazione il compito di riorganizzare la intera struttura interna dei servizi dell'Ente ed ogni altra norma regolamentare relativa al suo funzionamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme che regolano l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.) quali risultano dal decreto legge 1° maggio 1925, n. 582, dalla legge 24 maggio 1937, n. 817, dal decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, sono modificate ai sensi degli articoli seguenti.

ART. 2.

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.) ha personalità giuridica e persegue lo scopo:

1°) di promuovere e favorire le iniziative e le istituzioni dirette a sviluppare le capacità fisiche ed intellettuali e ad elevare il livello morale e sociale dei lavoratori mediante il proficuo impiego del tempo libero dal lavoro;

2°) di provvedere all'incremento e al coordinamento dell'attività dei Circoli ricreativi e degli altri Sodalizi aventi le suddette finalità statutarie.

ART. 3.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo, escluse soltanto le tasse postali e telegrafiche, l'E. N. A. L. è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni indette dall'E.N.A.L. per l'attuazione dei suoi fini statutari e senza riguardo sia al carattere e alla estensione della manifestazione, sia alla qualità e al numero dei partecipanti è riconosciuto il carattere di pubblica utilità, con esenzione da ogni e qualsiasi onere fiscale degli atti intesi a porre in essere le manifestazioni medesime.

La presente disposizione si applica occorrendo alle sedi dell'E. N. A. L. stabilite in territorio estero.

ART. 4.

L'E. N. A. L. ha la sua sede centrale in Roma. Sono istituiti Comitati direttivi dell'E. N. A. L. in tutte le province della Repubblica.

ART. 5.

Possono aderire all'E. N. A. L. i Circoli ricreativi e altri Sodalizi lo statuto dei quali sia informato ai criteri di cui all'articolo 2, n. 1, della presente legge, e che riservino il diritto di associazione esclusivamente a coloro che traggono il proprio sostentamento dall'esercizio di una attività dipendente, o di una attività artigianale o professionale di carattere individuale, ai mezzadri, ai coloni, ai coltivatori diretti.

ART. 6.

Per ottenere l'adesione di cui all'articolo precedente i Circoli ricreativi o altri Sodalizi debbono presentare copia del rispettivo statuto all'E. N. A. L. provinciale competente per territorio. L'adesione ha effetto dal momento in cui, constatata la conformità dello statuto ai fini di cui all'articolo 2, n. 1, e ai requisiti di cui all'articolo 5, l'E. N. A. L. provinciale competente per territorio ne dia comunicazione scritta al richiedente.

In caso di rifiuto decide su ricorso del richiedente da proporsi per lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data della comunicazione, il Consiglio di amministrazione centrale dell'Ente.

L'adesione attribuisce al Circolo e ai suoi soci il diritto di intitolare all'E. N. A. L. la tessera sociale, di fare uso del distintivo del-

l'Ente e di fruire delle norme dettate a suo favore salvo quelle di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'adesione sarà in ogni caso rifiutata ove lo statuto del Circolo richiedente contravvenga ai seguenti principi:

a) diritto di associazione riservato ai lavoratori di cui all'articolo 5 e ai loro familiari senza alcuna distinzione di pensiero politico o religioso;

b) organizzazione democratica della vita interna del Circolo.

ART. 7.

Il Circolo aderente è tenuto a versare all'E. N. A. L. provinciale una quota parte delle quote di associazione riscosse dai suoi aderenti.

L'ammontare minimo della quota è determinato dal Consiglio di amministrazione centrale dell'Ente, il quale determina altresì quale parte del relativo provento debba essere versato dagli E. N. A. L. provinciali alla Cassa centrale.

ART. 8.

I Comitati direttivi provinciali possono disporre in ogni tempo, e devono disporre almeno una volta l'anno opportune ispezioni presso i Circoli aderenti per controllare la conformità dell'attività con lo statuto e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 7.

Nel caso di riscontrate attività non conformi allo statuto, o di mancato versamento delle quote, il Comitato provinciale diffida il Circolo: persistendo l'inadempienza, può proporre al Consiglio di amministrazione centrale l'esclusione.

ART. 9.

Costituiscono entrate patrimoniali dell'E. N. A. L.:

1°) la contribuzione dei lavoratori costituita dalla quota sociale annua della tessera E. N. A. L.;

2°) le oblazioni, i lasciti, le donazioni;

3°) i redditi patrimoniali;

4°) un contributo annuo di lire 350.000.000 da parte dello Stato da prelevarsi per la somma di lire 100.000.000 dai fondi stanziati all'articolo 173 del bilancio del Ministero del tesoro e per la somma di lire 250.000.000 dai fondi stanziati all'articolo 196 dello stesso bilancio.

Restano inalterate le provvidenze di enti, amministrazioni od aziende spontaneamente concesse, o previste in accordi o contratti di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti o dei Circoli ricreativi.

ART. 10.

Costituiscono entrate patrimoniali dei Comitati direttivi provinciali:

- 1°) i proventi di cui all'articolo 7;
- 2°) le quote-parti, determinate dal Consiglio di amministrazione Centrale, delle entrate di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 9;
- 3°) le oblazioni, i lasciti, le donazioni;
- 4°) i redditi patrimoniali.

ART. 11.

L'E. N. A. L. è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di 30 consiglieri, così designati:

sedici, per elezione dai delegati delle assemblee provinciali dei Circoli e Sodalizi aderenti;

cinque, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in proporzione al numero dei loro organizzati;

tre, dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

sei, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero delle finanze, dall'Alto commissariato dell'igiene e della sanità, dal ministro del turismo e dello sport, dal Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.).

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

ART. 12.

Il Comitato direttivo provinciale dell'E. N. A. L. è composto di 15 membri così designati:

dieci, per elezione dai delegati dei Circoli e Sodalizi aderenti;

cinque rispettivamente dal Provveditorato agli studi, dall'Ufficio provinciale del lavoro, dall'Ente provinciale del turismo e dal Comitato provinciale del C. O. N. I.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 13.

Alla scadenza di ogni quadriennio, e per la prima volta entro quattro mesi dall'en-

trata in vigore della presente legge, i Circoli ricreativi e altri Sodalizi aderenti all'E.N.A.L. designeranno ciascuno un rappresentante per partecipare all'Assemblea provinciale la quale dovrà, con voto proporzionale al numero dei soci rappresentato da ciascun votante:

1°) eleggere i membri elettivi del Comitato direttivo per la rispettiva provincia e del Collegio sindacale;

2°) eleggere un delegato all'Assemblea nazionale la quale a sua volta designerà i membri elettivi del Consiglio di amministrazione centrale e del Collegio sindacale.

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, due vicepresidenti, di cui uno viene scelto fra i consiglieri elettivi e l'altro fra i consiglieri non elettivi.

Il Consiglio nomina inoltre, nel suo seno, un Comitato esecutivo composto, oltre che dal presidente, e dai due vicepresidenti, da sei membri di cui quattro scelti tra i consiglieri elettivi e due scelti tra i consiglieri non elettivi.

ART. 15.

Al Consiglio di amministrazione spetta ogni più ampio potere di deliberazione anche straordinario in relazione ai fini dell'Ente ed in particolare a quelli di:

a) stabilire i programmi tendenti ad attuare le finalità dell'Ente;

b) fissare il costo annuo della tessera E. N. A. L., e determinare il riparto del suo importo in conformità dell'articolo 7;

c) approvare il proprio regolamento interno;

d) compilare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente;

e) autorizzare gli acquisti e le vendite dei beni dell'Ente;

f) stabilire l'organico degli uffici centrali e periferici dell'Ente; formare ed approvare il regolamento personale, fissarne le condizioni di impiego e le retribuzioni; esercitare il potere disciplinare su di esso direttamente o a mezzo di organi a ciò delegati;

g) nominare il direttore generale dell'Ente stabilendone i requisiti, i doveri ed i poteri e determinandone gli emolumenti ed il trattamento in generale;

h) designare i delegati ed i rappresentanti dell'Ente in uffici e comitati di cui esso faccia parte;

i) autorizzare il presidente a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto,

a stipulare contratti, transigere e compromettere in arbitri;

l) compiere ogni altro atto per l'adempimento delle finalità dell'Ente.

ART. 16.

Al Comitato spettano i poteri inerenti alla ordinaria amministrazione dell'Ente ed ogni altro che venga ad esso volta per volta delegato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 17.

Il presidente viene nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale mediante scelta in una terna designata dal Consiglio tra i suoi membri elettivi.

ART. 18.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'E. N. A. L., presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, provvede all'attuazione delle deliberazioni dei predetti organi, soprintende al funzionamento dei servizi dell'Ente; può adottare provvedimenti imposti da urgente necessità per il regolare andamento dell'Ente, salvo riferirne — secondo competenza — al comitato esecutivo o al Consiglio.

ART. 19.

È costituito presso l'E. N. A. L. un Collegio di sindaci che resta in carica quattro anni, con le attribuzioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e composto di un presidente del Collegio, di quattro sindaci effettivi e tre supplenti.

Il presidente è nominato dal Ministro del lavoro e la previdenza sociale; tre sindaci effettivi e due supplenti sono eletti ai sensi dell'articolo 13; un sindaco effettivo ed uno supplente su designazione del Ministro del tesoro.

ART. 20.

Ai servizi dell'E. N. A. L. è preposto un direttore generale da nominarsi dal Consiglio di amministrazione, il quale ne fisserà i requisiti e doveri, i poteri e gli emolumenti, ed il trattamento in generale.

L'E. N. A. L. disporrà, inoltre, di un Ufficio centrale il cui organico sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione cui è deferita la nomina, le promozioni, il trattamento economico e normativo, l'eventuale licenziamento nonché il potere disciplinare sullo stesso personale.

ART. 21.

Il Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. L. deve sentire i Comitati provinciali prima di deliberare sulle seguenti materie:

- a) iniziative a estensione nazionale;
- b) proposte di modificazioni nella struttura dell'Ente;
- c) imposizione di oneri ai Circoli aderenti.

Deve inoltre sentire i Comitati provinciali interessati ogni qualvolta intenda assumere iniziative a carattere provinciale o interprovinciale.

A loro volta i Comitati provinciali devono ottenere il consenso della Direzione centrale dell'Ente relativamente alle loro iniziative che non siano di carattere locale.

ART. 22.

I Comitati direttivi provinciali dell'E. N. A. L. hanno personalità giuridica e godono di autonomia amministrativa nei confronti dell'organismo centrale.

ART. 23.

Il presidente del Comitato direttivo provinciale è eletto dal Comitato fra i suoi membri elettivi.

Il Comitato ha i poteri di cui all'articolo 15 nell'ambito della provincia, eccettuato quello di cui alla lettera b) dell'articolo medesimo.

ART. 24.

Presso ciascun Comitato direttivo provinciale è costituito un Collegio di sindaci, composto di un presidente, di quattro sindaci effettivi e tre supplenti. Il presidente è nominato dal dirigente dell'Ufficio locale del lavoro. Tre sindaci effettivi e due supplenti sono eletti ai sensi dell'articolo 13, un sindaco effettivo ed un supplente sono designati dal dirigente dell'Ufficio provinciale del tesoro.

ART. 25.

I Comitati direttivi provinciali sono vincolati alle direttive di massima impartite dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione centrale in quanto attengano alla realizzazione dei fini statutari dell'Ente o in quanto si riferiscano ad attività che esorbitino dall'ambito provinciale.

Sono autonomi negli altri casi.

ART. 26.

I Comitati direttivi provinciali non possono deliberare, senza il previo assenso del Consiglio di amministrazione centrale, spese di importo superiore a lire 1.000.000, o che impegnino il bilancio per oltre tre anni; né possono, senza il detto previo consenso, costituire oneri reali sul proprio patrimonio immobiliare.

ART. 27.

Ove il Consiglio di amministrazione centrale stabilisse nella provincia un proprio ufficio periferico, l'utilizzazione e l'arredamento dei relativi locali, nonché il trattamento economico del personale potranno formare oggetto di Convenzione con il Comitato direttivo provinciale. La Convenzione non potrà in nessun caso diminuire le garanzie del personale.

ART. 28.

Ogni Comitato direttivo è tenuto a depositare il suo bilancio annuale presso la Sede centrale. Nel caso di riscontrata cattiva amministrazione il Consiglio di amministrazione può deliberare con atto motivato lo scioglimento del Comitato e la nomina di un commissario il quale avrà il compito di provvedere al rinnovamento del Comitato nel termine di non oltre tre mesi. In tal caso i membri elettivi non saranno rieleggibili, e quelli designati dovranno essere sostituiti.

La deliberazione di scioglimento può essere impugnata entro giorni trenta avanti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che decide con suo decreto entro il successivo termine di giorni trenta. In mancanza, la deliberazione si intende confermata.

ART. 29.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a depositare il suo bilancio annuale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di constatata cattiva amministrazione il Ministro con suo motivato decreto può sciogliere il Consiglio nominando un commissario.

Si applica l'articolo precedente per quanto attiene ai compiti del commissario e al rinnovo delle cariche.

ART. 30.

Il provvedimento di cui all'articolo precedente può essere preso in ogni tempo allorché risultino manifesti abusi diretti a porre l'attività dell'Ente in palese contrasto con i fini statutari.

ART. 31.

Le deliberazioni di Consiglio di amministrazione relative a impegni finanziari di importo superiore a lire 10.000.000, all'accensione di debiti con garanzia ipotecaria di importo superiore a lire 50.000.000 e a spese che impegnino il bilancio per più di cinque anni, debbono essere comunicate al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il quale può, nel termine di giorni cinque, sospenderne l'esecuzione chiedendone al Consiglio il riesame.

ART. 32.

Tutte le esenzioni, agevolazioni ed ogni altra facilitazione prevista da leggi o disposizioni amministrative od accordi a favore dell'E. N. A. L. o dei C. R. A. L. rimangono in vigore col nuovo ordinamento previsto dalla presente legge.

ART. 33.

Sono revocate le concessioni di cui ai decreti legislativi 28 luglio 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, e relativi decreti ministeriali.

Non sono compresi nel rapporto-limite, previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli spacci annessi ai Circoli aderenti all'E. N. A. L.

La licenza per la vendita di prodotti alcoolici di gradazione inferiore al 21 per cento sarà concessa ai Circoli predetti previo nulla osta della Direzione generale dell'E. N. A. L.

ART. 34.

Le sedi di Circoli o Sodalizi aderenti all'E. N. A. L., fatta eccezione per i locali adibiti allo spaccio di bevande alcooliche, non sono considerati, agli effetti della legge di pubblica sicurezza, luoghi aperti al pubblico.

ART. 35.

Verranno concesse, a favore dei titolari di tessere E. N. A. L., speciali riduzioni sui biglietti di viaggio e di accesso alle manifestazioni artistiche e sportive nonché ai musei e gallerie. La entità delle riduzioni sarà stabilita dai Ministri competenti, i quali adotteranno ogni altro provvedimento inteso alla più vasta applicazione delle facilitazioni sovra stabilite e di ogni altra che appaia opportuna.

ART. 36.

È vietata la concessione in via permanente delle facilitazioni di cui all'articolo 35 o di altre analoghe a Enti o Sodalizi che, per norma statutaria o per invalsa consuetudine, subordinino il diritto di associazione a criteri politici o religiosi.

ART. 37.

I beni immobili appartenenti ai C. R. A. L., incamerati a qualunque titolo dal disciolto partito nazionale fascista e dall'Opera nazionale dopolavoro ed attualmente trasferiti in proprietà dello Stato o dell'E. N. A. L., sono reintegrati in proprietà dei C. R. A. L. che ne furono a suo tempo spogliati o dei Sodalizi che potranno dimostrare di esserne la continuazione o la ricostituzione con uguali finalità.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i C. R. A. L. che si trovano nelle condizioni volute dal comma precedente del presente articolo, potranno adire il tribunale competente per territorio del luogo ove sono ubicati gli immobili, con deroga ad eventuali competenze speciali, ai fini di ottenere la retrocessione, a loro favore, dei beni comunque incamerati o avocati.

Il tribunale, sentite le parti senza formalità, ove la lite sia di semplice soluzione, decide con provvedimento motivato altrimenti assegna alle parti un termine per provvedersi nelle vie normali.

ART. 38.

Il primo Consiglio di amministrazione, dovrà, tra i suoi compiti immediati, compilare l'inventario patrimoniale dell'E. N. A. L., accertarne il passivo e gli oneri di carattere attuale e permanente, approvare i provvedimenti necessari per la sistemazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

ART. 39.

Il primo Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. L. dovrà, entro un anno dalla sua entrata in carica, rivedere tutta la regolamentazione interna dell'Ente, il regolamento del personale ed, in generale, tutte le norme che regolano il funzionamento dell'Ente stesso e preparare uno schema di provvedimento generale che dovrà essere sottoposto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione.